



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

16/6/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo,
Responsabile Risorse Umane, Responsabile finanziario**

Oggetto

**Semplificazione amministrativa - semplificazione degli adempimenti
burocratici - D.L. sviluppo 2011**

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Al fine di ridurre gli oneri gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese, il D.L. sviluppo (D.L. 13 maggio 2011 n.70, in vigore dal 14.05.11), interviene sulle Pubbliche Amministrazioni affinché queste attuino una serie di interventi destinati a semplificare l'esecuzione degli adempimenti burocratici.

A tale proposito, si evidenzia in particolare che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato (art.6, c.1, lett. b).

Nel dare attuazione a tale disposizione, lo stesso decreto specifica che al fine di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (quindi entro metà agosto), le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. La Pubblica Amministrazione che non adempie a tale obbligo, non può respingere l'istanza presentata, adducendo la mancata produzione di un atto o documento. In tale ipotesi, la PA deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito è nullo. L'obbligo di pubblicazione non si applica per gli atti o i documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art.6, c.2, lett. b, punti 1, 2 e 4).

Viene inoltre previsto (art.6, c.2, lett. b, punto 5), che qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione, deve essere elencato in allegato ai regolamenti ministeriali o interministeriali, ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici.